

COMUNE DI CAGLIARI
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI OPERATORI
DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO

(Approvato con Deliberazione dal C.C. n° 98 del 04.06.1997)

Art. 1

Il Presente Regolamento disciplina il funzionamento della Consulta cittadina delle associazioni della Cultura e dello Spettacolo.

Art. 2

La Consulta ha sede legale e amministrativa in Cagliari, presso la Casa Comunale - Assessorato alla Cultura - Piazza De Gasperi.

Art. 3

La Consulta non ha fini di lucro e si prefigge, oltre a tutelare i diritti delle associazioni aderenti, collegare le associazioni iscritte e l'istituzione, al fine di semplificare i rapporti tra le parti, coordinare le azioni, definire tutte le attività annuali e pluriennali delle associazioni, ricercare unitamente strategie operative e gli strumenti amministrativo-giuridici per l'attribuzione di contributi.

Art. 4

Possono aderire alla consulta le associazioni che risultino avere rapporti di collaborazione o finanziamenti dall'Amm.ne Comunale e assicurino "l'organizzazione di attività culturali e di pubblico spettacolo con carattere di continuità".

Le organizzazioni saranno iscritte in distinte fasce di appartenenza ed a loro volta in settori, secondo la suddivisione seguente:

- FASCIA A SPETTACOLO: settore teatrale, settore musicale, settore danza, settore cinema.
- FASCIA B CULTURA: settore attività culturali.

Art. 5

La consulta, a norma dello Statuto comunale, nelle materie di sua competenza a richiesta o di sua iniziativa;

- esprime pareri preventivi su atti comunali di competenza del Consiglio Comunale entro venti giorni, e può formulare proposte agli organi comunali per l'adozione di atti e proposte per la gestione e l'uso di servizi e dei beni culturali.

Art. 6

Le spese di funzionamento della Consulta sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che assicura la sede e le eventuali attrezzature necessarie all'espletamento delle attività.

Art. 7

Sono organi della Consulta: l'Assemblea Generale dei rappresentanti delle associazioni aderenti, il Consiglio Direttivo, le Assemblee di settore ed i Consigli di settore.

Art. 8

L'Assemblea generale e le Assemblee di settore devono essere convocate almeno una volta all'anno ed è costituita da rappresentanti (uno per Associazione) designati da ogni singola associazione regolarmente iscritta, o da delegati, i cui nomi devono essere comunicati per iscritto. L'assemblea:

- a. elegge nella prima seduta il Consiglio Direttivo, composto da dieci componenti, di cui due per ogni settore.
- b. Discute e approva le proposte e le istanze delle associazioni aderenti e del C.D.
- c. Può delegare il C.D. a decidere in via d'urgenza su materie di sua competenza: l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza del Vice Presidente. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario: per la validità delle deliberazioni si richiedono le maggioranze previste dall'art. 91 del c.c.

Art. 9

L'assemblea generale e le assemblee di settore sono pubbliche e vengono convocate dal Presidente almeno 15 giorni prima della riunione.

La lettera di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo giorno e ora con la distinzione tra 1^a e 2^a convocazione, nonché l'O.d.G.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà dei rappresentanti delle associazioni.

In seconda convocazione, che può essere fissata l'assemblea almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è valida qualora sia presente 1/4 degli aventi diritto.

Art. 10

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il C.D. ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta, su argomenti definiti, da almeno 1/4 dei rappresentanti delle associazioni.

Art. 11

La consulta è amministrata da un Consiglio Direttivo investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non devoluti all'assemblea generale.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a. elegge il Presidente e il Vice Presidente che non possono appartenere entrambi alla medesima fascia culturale;
- b. nomina, tra i suoi componenti, il Segretario;
- c. assegna a ciascun consigliere specifiche funzioni o settori di attività;
- d. propone all'assemblea il programma annuale;
- e. cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'assemblea;

- f. coordina i deliberati dei Consigli di settore;
- g. compie tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli scopi di cui agli artt.3 e 4;
- h. in caso di parità di voti il voto del Presidente ha valore doppio.

Art. 11 bis

I Consigli di settore vengono regolati ai sensi del precedente art.11 per quanto applicabile.

Art. 12

Nessuna indennità è dovuta per le cariche sociali. È previsto un rimborso spese per i fini istituzionali delle Consulte, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ed i Consigli di settore durano in carica tre anni; vengono convocati almeno una volta al mese e, in ogni caso, in via straordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei consiglieri o di 1/4 dei rappresentanti delle associazioni. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva del Presidente (o del Vice Presidente) e della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni devono essere trascritte su apposito libro dei verbali, firmate dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Per le modifiche del presente regolamento è richiesta la presenza di almeno 4/5 dei rappresentanti delle associazioni ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 14

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Art. 15

Norma transitoria.

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra Consulta e Amministrazione Comunale e sarà sottoposto a verifica al momento dell'entrata in vigore del Regolamento degli Istituti di partecipazione dei cittadini, previsto dallo Statuto Comunale.